

(N. 1743)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, CORBELLINI, BATTISTA, DE LUCA Angelo, VECCELLIO, ZANNIER e INDELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1966

Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della vigente legge del 16 novembre 1939, numero 2229, relativa alle costruzioni in conglomerato cementizio semplice od armato ha dato luogo, con l'evolversi della tecnica, a varie difficoltà di applicazione. Sicchè si è rilevata l'esigenza di una nuova regolamentazione tecnica ed amministrativa.

Tecnica, che preveda materiali, criteri di sicurezza, sistemi di costruzione in armonia con il progresso suggerito dalle ricerche scientifiche, e la introduzione di altri materiali impiegati largamente nelle nuove costruzioni civili ed industriali, quali il precompresso e l'acciaio.

Per quanto riguarda la disciplina amministrativa, essa presenta delle gravi lacune per la insufficienza di controlli che non garantiscono appieno l'incolumità delle persone.

Non vi sono infatti norme che prevedano sanzioni nel caso siano accertate eventuali responsabilità da parte dei soggetti interessati, quali il committente, il progettista, il

costruttore, il direttore dei lavori, il collaudatore; nè sono previste sanzioni penali contro gli abusivi nel progettare e nel costruire.

Di qui la necessità ed urgenza della presentazione di un disegno di legge inteso a provvedere ad una nuova disciplina amministrativa delle costruzioni in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso e delle costruzioni in acciaio, ed il richiamo agli organi tecnici all'obbligo della emanazione di istruzioni circa la progettazione delle strutture e l'impiego dei materiali in armonia con il continuo evolversi della tecnica e della scienza del costruire.

Tutto ciò ad evidente vantaggio della economia nazionale, della sicurezza delle costruzioni ed a tutela della pubblica incolumità.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, che ha avuto unanime adesione di tutti gli ordini degli ingegneri e degli architetti d'Italia, viene sottoposto al vostro esame nella fiducia del più largo accoglimento.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI PRECETTIVE****Art. 1.***(Disposizioni generali)*

Tutte le opere in conglomerato cementizio con strutture semplici, armate, precomprese e di metallo, eseguite in opera, a piè d'opera, in cantiere o in stabilimento, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, devono essere progettate da un ingegnere o da un architetto iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni fissate dai vigenti regolamenti professionali.

La loro esecuzione deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere od architetto iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria la iscrizione all'Albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti di ruolo dello Stato.

**Art. 2.***(Responsabilità)*

Il committente è tenuto ad affidare l'incarico della progettazione e della direzione a professionisti di cui all'articolo 1.

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque da realizzare o da approvigionare.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità a che l'opera venga eseguita in conformità del progetto e delle prescrizioni in esso contenute.

Il costruttore o un suo delegato è il direttore di cantiere, e come tale ha la responsa-

bilità della esecuzione e del montaggio delle strutture, in perfetta corrispondenza al progetto, della qualità dei materiali approvvigionati e confezionati; dei mezzi d'opera, nonchè della scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge relative alla prevenzione infortuni.

### Art. 3.

#### *(Denuncia dei lavori)*

Ogni opera prevista dalla presente legge dovrà essere denunciata dal committente alla Prefettura tramite il Sindaco del Comune in cui l'opera dovrà essere realizzata, all'atto del rilascio della licenza di costruzione.

Il Sindaco non potrà rilasciare la licenza di costruzione prima della presentazione della denuncia di cui sopra.

Tale denuncia sarà sottoscritta dal proprietario o committente e dal progettista dell'opera e comprenderà l'indicazione dei rispettivi domicili.

Alla denuncia devono essere allegati in duplice copia:

a) il progetto generale dell'opera, presentato al Comune per l'approvazione, firmato dal progettista;

b) gli elaborati relativi alle opere di cui alla presente legge, firmate dal progettista delle strutture, dai quali risultino i criteri in base ai quali sono state eseguite le calcolazioni, la qualità dei materiali impiegati, i nominativi e gli indirizzi del costruttore e del direttore dei lavori.

La Prefettura restituirà al committente una copia degli elaborati di cui sopra con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le opere eseguite per conto dello Stato.

### Art. 4.

#### *(Formalità d'esecuzione)*

Nei cantieri, dal giorno d'inizio dei lavori fino al collaudo, dovranno essere conservati, a cura del costruttore, oltre al progetto ap-

provato dal Comune, i disegni esecutivi delle strutture eseguite o in corso di esecuzione; tali disegni dovranno essere datati e firmati dal progettista delle strutture, dal direttore dei lavori e dal costruttore.

Inoltre dovrà essere redatto e conservato, a cura del costruttore, un registro dei lavori nel quale saranno annotate le fasi più importanti di esecuzione delle strutture.

Il direttore dei lavori è tenuto a visitare periodicamente tale registro.

Il direttore dei lavori dovrà riportare sul progetto originario tutte le varianti apportate al progetto esecutivo in sede di esecuzione, datate e controfirmate, oltre che da lui, anche dal costruttore e, quando siano di rilievo, anche dal progettista delle strutture e dal progettista dell'opera.

## CAPO II

### VIGILANZA

#### Art. 5.

*(Produzione in serie in stabilimenti di elementi strutturali comunque prefabbricati in cemento armato precompresso e acciaio)*

Le ditte fornitrici di elementi strutturali prefabbricati, sono responsabili della rispondenza dei loro prodotti ai dati da loro stesse indicati e garantiti e devono essere autorizzate dal Ministero dei lavori pubblici sia per quanto si riferisce alle dimensioni e forma, sia per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e sono tenute ad indicare le modalità da seguire nelle operazioni di sollevamento, di trasporto e di posa in opera, con elaborati tecnici sottoscritti da un ingegnere o architetto.

La costruzione di tale manufatto è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici secondo norme che saranno precisate dal Ministero medesimo.

L'utilizzazione di tali elementi è consentita soltanto in base al progetto esecutivo di cui all'articolo 1, che deve prevedere il loro organico inserimento nel complesso strutturale di tutta l'opera.

Dell'inserimento di ogni e qualsiasi elemento prefabbricato nel progetto strutturale esecutivo sono sempre e in ogni caso responsabili il progettista delle strutture ed il direttore dei lavori.

Della posa in opera sono responsabili il direttore dei lavori ed il costruttore nei reciproci limiti di competenza.

#### Art. 6.

##### *(Commissione di vigilanza ed ispezione)*

Presso la Prefettura sono istituite Commissioni di vigilanza il cui compito è di accertare il rispetto della presente legge e di disporre ispezioni in cantiere, affidando l'incarico ad ingegneri e architetti iscritti nei rispettivi Albi professionali e compresi in appositi elenchi predisposti dagli Ordini.

Ogni Commissione sarà composta:

da un rappresentante del Prefetto con funzioni di Presidente;

dall'ingegnere Capo del Genio civile o da un suo rappresentante ingegnere;

da un ingegnere e da un architetto nominati dai rispettivi Ordini;

da un rappresentante dei costruttori.

L'operato della Commissione e dell'ispettore lasciano inalterate le responsabilità di cui ai precedenti articoli.

Le competenze degli ispettori saranno fissate dalla tariffa professionale e saranno a carico del costruttore.

Ove venissero accertate violazioni alle norme della presente legge, il Prefetto, su parere della Commissione di vigilanza, comunicherà tempestivamente al Sindaco la necessità di provvedere all'immediata sospensione dei lavori.

I lavori non potranno essere ripresi fino a quando la Commissione non abbia accertato che siano state rimosse le cause che hanno determinato la sospensione.

#### Art. 7.

##### *(Collaudo statico)*

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico, che

deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto di specifica competenza, nei limiti delle rispettive attribuzioni professionali, iscritto nell'Albo da almeno cinque anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione e ispezioni dell'opera.

La nomina del collaudatore, scelto negli appositi elenchi tenuti dagli Ordini, spetta al committente e dovrà essere fatta prima dell'ultimazione delle strutture. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore stesso di chiedere all'Ordine ingegneri o architetti competente per territorio la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

Il direttore dei lavori avrà l'obbligo di consegnare al collaudatore copia del progetto realizzato, i certificati delle prove eventualmente eseguite ed una relazione sull'andamento dei lavori.

Il collaudatore deve preliminarmente controllare che il lavoro sia stato eseguito nel pieno rispetto della presente legge.

Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione dell'opera nel suo insieme e la sua rispondenza ai dati di progetto, nell'eseguire eventuali prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il collaudatore ritenga necessaria agli effetti dell'accertamento della stabilità dell'opera.

La relazione di collaudo sarà trasmessa a cura del collaudatore al Sindaco del Comune per il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità.

Copia della relazione di collaudo verrà pure dallo stesso trasmessa direttamente alla Prefettura.

La preventiva presentazione del certificato di collaudo è condizione indispensabile ai fini del rilascio della predetta licenza.

Qualora il collaudatore riscontrasse la non collaudabilità dell'opera, dovrà darne comunicazione alla Prefettura per i provvedimenti del caso.

## CAPO III

## NORME PENALI

## Art. 8.

Chiunque esegue, produce o mette in commercio opere o parti di esse, in violazione dell'articolo 1 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

Chiunque commette, progetta ai fini di esecuzione o dirige o collauda opere in violazione dell'articolo 1 della presente legge è punito con ammenda da lire 50.000 a lire 500 mila.

## Art. 9.

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia di cui all'articolo 3 è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

## Art. 10.

Il costruttore che non ottempera a quanto prescritto dall'articolo 4 è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

## Art. 11.

Chi autorizza l'esecuzione di opere contemplate dalla presente legge, in violazione delle norme di cui all'articolo 3, o ne consente la prosecuzione in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6 è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

## Art. 12.

Il direttore dei lavori che omette le formalità di cui agli articoli 4 e 7 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

## Art. 13.

Il collaudatore che omette di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200 mila.

## Art. 14.

L'Autorità che rilascia la licenza d'uso o di abitabilità o che, comunque, consenta la occupazione delle opere previste dalla presente legge in violazione dell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500 mila; con uguale ammenda sarà punito il proprietario di una costruzione che ne consenta l'uso senza averne ottenuto l'autorizzazione.

## Art. 15.

Quando la sentenza è passata in giudicato deve essere comunicata al Prefetto all'Ordine professionale competente ed alla Associazione dei costruttori competente.

## Art. 16.

*(Denunce)*

All'ingegnere Capo del Genio civile competente, sentita la Commissione di vigilanza, di presentare denuncia al Pretore per tutte le infrazioni punibili con ammenda, e al Sindaco per quelle punibili con multa.

## CAPO IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 17.

*(Costruzioni in corso)*

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla Prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, nè alle opere in conglomerato armato precompresso che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.



## Art. 18.

*(Abrogazione di altre norme)*

Salvo il disposto dell'articolo precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere vigore le norme contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, per le opere in cemento armato, e quello del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516, per opere in cemento armato precompresso.

## Art. 19.

*(Norme transitorie)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere emanate tutte le istruzioni tecniche che si riterranno necessarie relative alle opere da essa disciplinate.

## Art. 20.

*(Laboratori ufficiali)*

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti qualificati delle facoltà di ingegneria e delle facoltà di architettura, dei Politecnici e delle università;

il laboratorio dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato (Roma).